



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 1 DEL 10/01/2022

**PORTO DI ANCONA
DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 1.815,00 –
A TERGO DELLA BANCHINA N. 21 DEL PORTO DI ANCONA**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della I.Co.P. s.r.l. – C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, nonché terminalista ai sensi dell'art. 18 ibidem, acquisita al prot. n. ARR-16465-29_12_2021, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di alluminio in



bramme in un'area di mq. 1.815,00 situata a tergo della banchina n.21, per sopravvenuto incremento del carico delle navi scalanti il porto di Ancona afferente il segmento merceologico già ordinariamente curato dalla impresa portuale presso il terminal di b.23 ad essa assentito per atto formale, poiché gli spazi attualmente utilizzati in regime concessorio non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;

VISTA

la nota prot. PAR 9349-30_12_2021, con cui l'Ente ha avviato il relativo procedimento, richiedendo alla società istante gli adempimenti funzionali all'uopo, quali la corresponsione preventiva del canone dovuto e maggiorato ex lege, la produzione della cauzione a garanzia, nonché l'attestazione di vigenza della polizza RCT – RCO per la corrente annualità e la relazione tecnica descrittiva in ordine alle misure adottande per assicurare la corretta attività di deposito merci atta a garantire la sicurezza delle operazioni e dei soggetti coinvolti nella relativa gestione;

VISTA

la nota prot. ARR 16527-31_12_2021, con cui la Società istante ha trasmesso la relazione tecnica descrittiva, la quietanza di avvenuto pagamento del canone accertato e di costituzione del deposito cauzionale nonché la attestazione di pagamento del premio polizza RCT-RCO;

VISTE

le valutazioni tecniche, elaborate all'esito di apposito sopralluogo ed affidate alla nota prot. PAR 13-04_01_2022;

VISTA

la nota prot. PAR 18-04_01_2022 con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale, in ragione della ubicazione del deposito dalla stessa istante individuata, il conseguimento del prescritto nulla osta doganale ai sensi dell'art.19 D.lgs. 374/1990, nonché valutazioni tecniche ai pertinenti Uffici dell'Ente;

VISTA

sempre la nota prot. PAR 18-04_01_2022, con cui, in coerenza con le valutazioni tecniche di cui sopra, gli Uffici hanno richiesto alla società istante di pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità delle merci depositate, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante pro tempore, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;

VISTA

la nota prot. PAR 12-04_01_2022 recante le valutazioni di safety e security espresse dal preposto Ufficio dell'Ente, con prescrizioni che verranno puntualmente declinate in seno al presente provvedimento ordinamentale;

VISTA

la concessione demaniale marittima portante n. 00-1/2020 Rep. 1560 avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle gru fisse su di essa insistenti, nonché dei



relativi accessori, per esercitarvi le operazioni di imbarco sbarco e movimentazione di tutte le merci;

VISTA la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 4A/2020 rilasciata a favore della società I.CO.p. s.r.l.;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con il titolo demaniale sopra richiamato;

VISTA la comunicazione prot. ARR 145-07_01_2022, con cui l'impresa portuale ha rimesso a questi Uffici, in adesione alle richieste integrative e prescrittive di cui alla nota prot. 18-04_01_2022, la chiesta relazione recante pianificazione dell'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, con manleva dell'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità, in uno con la relazione tecnica a firma di tecnico abilitato ed approvazione in calce del delegato alla sicurezza ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., con contestuale allegazione anche della istanza autorizzatoria di cui all'art. 19 D.lgs. 374/1990, formalizzata alla locale Agenzia delle Dogane ;

VISTA la nota prot. ARR 159-10_01_2022, con cui l'Agenzia delle Dogane di Ancona ha trasmesso il prescritto nulla osta doganale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 374/1990, recante autorizzazione, per le prerogative doganali, al deposito di bramme di alluminio nell'area a tergo della banchina n. 21 di mq 1.815,00 per un periodo limitato a giorni 90;

TENUTO CONTO che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;



RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 12.01.2022 fino alla data del 12.04.2022, l'area di mq 1.815,00, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale, temporanea e non ripetibile al deposito temporaneo di bramme di alluminio, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società terminalista ICOP s.r.l., impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 4A/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale I.Co.P. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale terminalista I.Co.P. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà



di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.

- Al fine di ridurre eventuali interferenze tra le attività di movimentazione delle merci afferenti l'area richiesta e le operazioni portuali caratterizzanti le limitrofe aree operative e la viabilità di servizio, la società dovrà ricorrere alla delimitazione della stessa con apposizione di idonea segnaletica mobile temporanea;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- i mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- in prossimità di binari ferroviari in esercizio, il deposito dovrà avvenire mantenendo sempre la distanza di m. 2,00 dalla rotaia più vicina;
- divieto di transito e di sosta nella fascia di rispetto pari a ml. 20 dal ciglio banchina n. 21 di mezzi operativi che superino il carico uniformemente distribuito di 1,3 t/mq, ciò con particolare riferimento ai camion che trasporteranno nell'area in analisi le pesanti bramme di alluminio, che dovranno transitare tassativamente al di fuori della citata fascia di rispetto;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società I.Co.P. s.r.l., impresa portuale terminalista autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita. La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.



Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 10.01.2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino